CAMERA DEI DEPUTATI N. 1380-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 dicembre 1972 *(Stampato n. 381)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 dicembre 1972

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, le relazioni in materia di emigrazione con la Confederazione elvetica sono regolate attraverso accordi bilaterali dato che ad essa non si estende la legislazione comunitaria. In modo particolare una Convenzione conclusa a Berna il 14 dicembre 1962 ha regolato l'importante materia della sicurezza sociale e cioè l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, gli assegni familiari.

La regolamentazione di tale materia non era facile data la diversità delle legislazioni

italiana e svizzera e data anche per quest'ultima la divisione di competenze, per taluni aspetti, fra quella federale e quella cantonale. Per questo, in aggiunta alla Convenzione, vennero concordate notevoli norme transitorie, nonché vennero enunciate dichiarazioni comuni in ordine ad istituti che non apparivano adeguatamente regolati dalla Convenzione.

Un anno dopo, il 18 dicembre 1963, veniva firmato pure a Berna un Accordo complementare che apportava modifiche alla Convenzione in materia di malattie professionali (articoli 13 e 14) e pochi giorni dopo un Accordo amministrativo (concluso a Berna il 18 dicembre 1963) stabiliva le modalità di applicazione della Convenzione vigente.

Insieme con questi accordi relativi alla sicurezza sociale veniva inoltre negoziato un Accordo relativo « all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera », firmato a Roma il 10 agosto 1964, che riguardava invece i problemi del reclutamento dei lavoratori, del rimborso delle spese di viaggio, delle condizioni di ingresso e di soggiorno, delle condizioni di lavoro e dell'uguaglianza di trattamento e così via.

A distanza di circa dieci anni era certamente necessaria una revisione degli accordi con la Svizzera e per quanto riguarda la sicurezza sociale ciò fu fatto attraverso un Accordo aggiuntivo concluso a Berna il 4 luglio 1969.

Tale Accordo – che ora viene al nostro esame dopo essere stato approvato dal Senato della Repubblica il 13 dicembre 1972 – contiene norme di particolare importanza per la nostra collettività, specialmente per quanto riguarda le disposizioni relative al trasferimento in Italia dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, e per quanto riguarda l'estensione ai lavoratori frontalieri delle disposizioni in materia di assicurazione invalidità.

Il problema fondamentale relativo alla assicurazione vecchiaia riguarda la differenza di età pensionabile fra l'Italia e la Svizzera e pertanto la diversa scelta che può essere compiuta da un assicurato italiano nei confronti dell'una o dell'altra assicurazione. Tale problema era già stato rilevato nelle trattative per la Convenzione ed aveva trovato una sua soluzione provvisoria con una norma inserita nell'articolo 23 delle disposizioni transitorie nella quale si stabiliva che per un periodo di cinque anni i cittadini italiani avevano la facoltà di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione svizzera, a condizione che essi avessero lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia prima della fine dell'anno in cui detto evento si sia verificato. Con l'attuale accordo, tale possibilità limitata dalla Convenzione a 5 anni viene ora riconfermata ed estesa senza limiti di tempo.

L'altro punto dell'Accordo aggiuntivo che pure va rilevato, è quello che riguarda i frontalieri. Questi, infatti, non erano stati compresi nei precedenti accordi, mentre in questo, all'articolo 3, si stabilisce – fra l'altro – che essi hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidità svizzera quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure entrano in linea di conto. Si stabilisce inoltre che essi sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie di invalidità.

Vi sono poi altri articoli ugualmente interessanti come quello relativo ai figli nati invalidi (articolo 4) o quello riguardante i requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana per la invalidità e la vecchiaia, che pure vanno tenuti presenti nel formulare il giudizio da dare sull'Accordo che del resto è e resta un Accordo di carattere parziale. Inoltre è da ricordare che sono passati ormai quasi quattro anni dalla sua negoziazione ed è ben noto che in materia previdenziale ed assistenziale altri sviluppi si sono avuti sia in Svizzera che in Italia. Per questo l'Accordo aggiuntivo che ci apprestiamo a ratificare riteniamo possa aprire la via ad un più vasto esame della Convenzione originaria che ci auguriamo possa aver luogo al più presto possibile nel quadro generale della già avviata revisione delle relazioni fra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione. Ciò potrà riguardare in particolare l'assicurazione di malattia, l'invalidità, la disoccupazione, gli assegni familiari, gli stagionali, le rendite straordinarie ed anche, evidentemente, i nuovi orientamenti che si prospetteranno nella legislazione svizzera dopo il *referendum* del 3 dicembre scorso.

La Commissione esteri ha ritenuto di modificare i due articoli del disegno di legge nel senso di includere nella ratifica anche il Protocollo finale che fa parte integrante del-

l'Accordo aggiuntivo e che fu firmato a Berna insieme con quest'ultimo. Il Protocollo finale (il cui testo è allegato alla presente relazione) non era stato presentato con lo strumento di ratifica discusso e approvato al Senato, che dovrà pertanto riesaminare il provvedimento. In questa prospettiva e data l'urgenza della materia, invito i colleghi a voler dare il voto favorevole al disegno di legge in esame.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e il Protocollo finale che è parte integrante dell'Accordo stesso, conclusi a Berna il 4 luglio 1969.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ALLEGATI

ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA ALLA SICUREZZA SOCIALE DEL 14 DICEMBRE 1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

animati dal desiderio di completare la Convenzione relativa alla Sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso « la Convenzione ») hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

il Signor Enrico Martino, Ambasciatore d'Italia a Berna

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il Signor Cristoforo Motta, Delegato per gli Accordi internazionali in materia di sicurezza sociale

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

I cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese al più tardi entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia, quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare per la moglie.

I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane a sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera. I contributi eventual-

mente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni; tuttavia i contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti possono, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera.

Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'articolo 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

Art. 2.

I cittadini italiani, i cui contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, per la parte da loro stessi versata, sono stati trasferiti all'assicurazione italiana, in applicazione delle disposizioni della Convenzione del 4 aprile 1949, possono chiedere il trasferimento dei contributi dei datori di lavoro, dedotti gli interessi già corrisposti, quando ne derivi un diritto a prestazioni nella assicurazione pensioni italiana o ad una maggiorazione della prestazione da erogare o già erogata o quando i contributi stessi possono essere rimborsati all'interessato. Lo stesso diritto è riconosciuto ai superstiti dei cittadini suddetti quando possono aver titolo a prestazioni.

Art. 3.

I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidità svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure entrano in linea di conto.

I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Italia possono beneficiare delle prestazioni relative alla prevenzione e alla cura dell'invalidità previste dalla legislazione italiana, alle stesse condizioni degli assicurati italiani.

I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o che hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera in qualità di frontalieri e che hanno versato contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento assicurativo, sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidità.

Art. 4.

Per l'applicazione dell'articolo 8, lettera *a*) della Convenzione i figli nati invalidi in Italia, e la cui madre non abbia soggiornato in Italia

complessivamente per più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione invalidità svizzera assume a proprio carico le prestazioni in caso d'infermità congenita del figlio per un periodo di tre mesi dopo la nascita, nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle in Svizzera.

Ai fini della determinazione della durata di soggiorno ininterrotto in Svizzera dopo la nascita richiesta dalla stessa disposizione, un soggiorno del figlio in Italia per un periodo di tre mesi al massimo immediatamente dopo la nascita è assimilato a un periodo di residenza in Svizzera per la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera.

Articolo 5.

I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti.

Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 6.

Il presente Accordo aggiuntivo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati; tuttavia l'articolo primo avrà effetto dal 1° settembre 1969.

Art. 7.

Il presente Accordo aggiuntivo resterà in vigore per la stessa durata e secondo le stesse modalità della Convenzione.

In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo.

Fatto a Berna il 4 luglio 1969, in due esemplari uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Governo della Repubblica italiana
Enrico MARTINO

Per il
Consiglio federale svizzero
Cristoforo MOTTA

PROTOCOLLO FINALE

Al momento della firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, i Plenipotenziari delle due parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni:

1. Nel caso in cui un frontaliero italiano non soddisfi le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria svizzera di invalidità, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'Accordo aggiuntivo, la regolamentazione dell'articolo 8 lettera *b*) della Convenzione, in relazione all'articolo 5 dell'Accordo aggiuntivo, è, se del caso, applicabile.

2. I cittadini italiani sono considerati iscritti alle assicurazioni italiane ai sensi dell'articolo 8 lettera *b*) della Convenzione:

a) se sono versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o nell'assicurazione facoltativa italiane;

b) durante i seguenti periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana, nella misura in cui essi seguono immediatamente un periodo di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione italiana o svizzera, oppure un periodo di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana, considerandosi neutro un periodo di 10 settimane al massimo tra la fine dell'assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimilato:

i) i periodi di malattia attestati in tempo utile fino ad una durata totale di 12 mesi;

ii) i periodi di ricovero in sanatorio per tubercolosi quando detto ricovero è accordato in virtù dell'assicurazione dell'interessato stesso;

iii) i periodi di godimento dell'indennità post-sanatoriale accordata in virtù dell'assicurazione dell'interessato stesso, nel limite di un anno dalla data in cui è stato dimesso dal sanatorio;

iv) i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante la gravidanza e il puerperio per una durata massima di tre mesi prima e di 8 settimane dopo il parto;

v) i periodi di disoccupazione durante i quali è concessa l'indennità ordinaria di disoccupazione, per una durata massima di 180 giorni.

3. Le autorità competenti di cui all'articolo 18 della Convenzione esamineranno e determineranno di comune accordo in quali casi e in quale misura i periodi durante i quali un cittadino italiano beneficia

di una pensione di invalidità italiana possono essere presi in considerazione per l'applicazione dell'articolo 8 lettera *b*) della Convenzione.

Il presente Protocollo finale, che costituisce parte integrante dell'Accordo aggiuntivo concluso in data odierna tra l'Italia e la Svizzera, sarà ratificato e sarà valido alle stesse condizioni e per la stessa durata dell'Accordo aggiuntivo medesimo.

Fatto a Berna il 4 luglio 1969 in due esemplari, uno in italiano l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Governo della Repubblica italiana

Enrico MARTINO

Per il
Consiglio federale svizzero

Cristoforo MOTTA